

CITTÀ DI COMO

REGOLAMENTO

PER IL MERCATO GENERALE
ANNONARIO DELLA CITTÀ
DI COMO



TIPOGRAFIA BARISSETTI & TETTAMANTI / COMO
VIALE VARESE 67 / TELEFONO 2209
1934 - XIII



DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

La costruzione e l'esercizio dei mercati pubblici all'ingrosso ed al minuto sono assunti dal Comune con diritto di privativa, a sensi dell'art. 1, n. 11 e dell'art. 15 del T. U. sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in conformità delle altre disposizioni contenute nella legge stessa. E' pertanto vietato nel territorio del Comune di Como la istituzione di mercati pubblici all'infuori di quelli che il Comune costituisce, con diritto di privativa.

ART. 2.

Il mercato generale annonario della città di Como, comprende:

- a) Mercato all'ingrosso di frutta e verdura;
- b) Mercato al minuto di frutta e verdura con annessi spacci di generi alimentari;
- c) Mercato dei produttori di frutta e verdura.

ART. 3.

Il mercato ha luogo nell'apposito stabile, posto fra le Vie Mentana e Sirtori e di proprietà comunale.

Il Comune di Como provvede alla manutenzione generale del fabbricato, alla sua pulizia generale ed alla illuminazione generale.

Tutti gli altri servizi sono a carico dei concessionari.

Il mercato è disciplinato dalle norme stabilite dal presente Regolamento.

ART. 4.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di istituire nei mercati uno speciale Ufficio Informazioni e controllo, precisando a parte le norme intese a disciplinarlo.

ART. 5.

Salvo quanto è disposto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327 per il commercio ambulante, è costituita una Commissione tecnico-consulativa per i mercati e le fiere, da nominarsi dall'Amministrazione Comunale in principio di ogni anno, presieduta dal Podestà o dal Vice Podestà, e composta di cinque Membri oltre il Presidente, e cioè:

Un Funzionario del Consiglio Prov. dell'Economia Corporativa;

Un Funzionario delegato dalla Unione Prov. Fascista dei Commercialisti;

Un Funzionario delegato dall'Unione Prov. Fascista degli Agricoltori;

L'Ufficiale Sanitario;

Il Capo del III Reparto Sorveglianza Urbana del Comune, con funzioni anche di Segretario.

Detta Commissione sarà sentita quando si tratti di risolvere un problema tecnico dei mercati e fiere e di adottare i provvedimenti relativi.

Sono problemi tecnici quelli attinenti al calendario e orario delle vendite, alla tariffa dei servizi, ai miglioramenti materiali e funzionali dei mercati, ai minimi di importazione derrate e simili.

Non lo sono invece quelli riguardanti le singole concessioni, le tasse di posteggio, il controllo igienico, la polizia e la disciplina.

Sarà pure sentita la Commissione tutte le volte che la Amministrazione lo riterrà necessario, anche in questioni e provvedimenti che non rivestono il detto carattere tecnico specifico, nonchè per risolvere controversie da decidersi *ex bono et aequo*; in quest'ultimo caso la Commissione potrà aggregarsi quegli esperti e persone di cui si renda particolarmente utile il consiglio e la presenza.

NORME COMUNI

per il mercato all'ingrosso di frutta e verdura, per il mercato al minuto di frutta e verdura con annessi spacci di generi alimentari e per il mercato dei produttori di frutta e verdura.

ART. 6.

Il mercato generale annonario dispone di magazzini per il commercio all'ingrosso di frutta e verdura, di posteggi per la rivendita al dettaglio di frutta e verdura e per la vendita diretta di frutta e verdura da parte dei produttori, nonché di botteghe per la vendita al dettaglio di generi alimentari.

ART. 7.

L'assegnazione dei magazzini, l'affitto delle botteghe, la concessione dei posteggi con banco o senza, sono di competenza del Podestà che le eserciterà per il tramite del Reparto di Sorveglianza Urbana Municipale, e dovranno effettuarsi sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Le tasse ed i canoni relativi alle concessioni, dovranno essere pagati anticipatamente.

Il Podestà può rateare i canoni annuali, ma le rate dovranno essere sempre corrisposte in forma anticipata.

ART. 8.

Il Reparto di Sorveglianza Municipale ha la direzione e la vigilanza del mercato, salve e rispettate le competenze dell'Ufficio di Igiene. E pertanto il custode, i facchini, il personale tutto di servizio al mercato, sono sottoposti agli ordini da impartirsi dal Reparto di Sorveglianza Municipale.

ART. 9.

Le concessioni per occupazione di posti e locali sono normalmente annuali. Esse sono personali, ed è così proibito tanto il subaffitto, quanto la cessione di fatto o di diritto ad altri della ottenuta concessione.

In caso di inosservanza, della quale è esclusivamente giudice l'Autorità Comunale, tanto l'affittuario che il concessionario, si intendono senz'altro decaduti da ogni diritto e verrà loro applicata la disposizione di cui al seguente articolo 10.

ART. 10.

L'Autorità Comunale ha il diritto di sospendere temporaneamente, di non confermare, ed anche di revocare qualsiasi concessione, oltre che nel caso previsto dal precedente articolo 9, *quando il concessionario*:

- a) non paghi regolarmente i canoni di affitto o la tassa di occupazione alle relative scadenze;
- b) cambi, senza autorizzazione, l'uso per il quale il locale, il posteggio, lo spazio, gli fu concesso;
- c) non provveda alla buona conservazione dei locali o dei posteggi concessigli, od alle riparazioni per danni causati, anche se dipendenti da scarsa vigilanza o non provveda al risarcimento dei medesimi verso il Comune, entro il termine che gli verrà fissato;
- d) non occupi il posteggio ed annessi, nei giorni dieci successivi alla loro consegna;
- e) esponga delle merci in modo da non corrispondere al decoro, all'estetica ed all'igiene del mercato;

f) resti inattivo per giorni 30 consecutivi, senza giustificati motivi.

g) quando il concessionario si renda recidivo per contravvenzioni a qualsiasi prescrizione stabilita dal presente Regolamento, o da altra Legge o Regolamento che comunque possano avere applicazione per il regolare e buon andamento del mercato (es. ordinanze Podestarili - Leggi e Regolamento sulle Licenze di Commercio - Regolamento di Polizia Urbana - Leggi e Regolamento igienici e sanitari, ecc.), nonchè agli ordini che gli possano venire impartiti dagli Agenti Municipali o dal competente Reparto di Sorveglianza Municipale.

ART. 11.

I provvedimenti di cui al precedente articolo, nonchè quello di decadenza della concessione di cui all'art. 6, sono adottati dal Podestà con speciale Ordinanza, sentito l'intressato.

Nei casi di non conferma, di revoca, di decadenza, il Municipio rientrerà senza alcuna formalità nel pieno possesso del locale, del posteggio, dello spazio concesso, anche rimuovendo mobili, oggetti, merci e quant'altro vi si trovasse, senza diritto da parte dell'interessato di reclamare per qualsiasi titolo indennità o compenso di sorta, anche in dipendenza dell'eventuale deperimento di quanto asportato.

L'Amministrazione Comunale in tali circostanze non assume nessuna responsabilità per la custodia di quanto rimosso.

L'esercente decaduto dalla concessione per i motivi di cui agli art. 9 e 10, non potrà ottenere nuove concessioni sul mercato, se non trascorso un anno dall'avvenuta decadenza.

In caso di nuova decadenza, non potrà più avere concessione alcuna nel mercato.

ART. 12.

I commercianti dovranno depositare una cauzione a garanzia del pagamento del canone, pari ad un quarto del canone stesso.

ART. 13.

I concessionari che intendessero rinunciare al posteggio, magazzino, bottega o spazio, durante il periodo della concessione, non avranno diritto al rimborso delle tasse pagate, nè potranno comunque condizionare la rinuncia.

ART. 14.

Il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di merci, derrate, materiali di qualsiasi specie, che dovessero per qualunque titolo derivare agli utenti ed ai frequentatori del mercato, nè per infortuni o incidenti che possano comunque derivare a persone o cose in dipendenza degli impianti ed attrezzi in funzione o in opera nel mercato stesso.

Tutti gli esercenti dovranno vigilare sulle merci, sugli utensili, attrezzi, mezzi di trasporto e quant'altro sia di loro spettanza.

I concessionari di magazzini, botteghe o locali in genere dovranno chiuderli al pubblico contemporaneamente alla chiusura del mercato.

ART. 15.

E' vietato apportare modificazioni o fare aggiunte ai posteggi, locali e magazzini, senza preventiva approvazione del Podestà.

Così pure è vietato, senza analogia autorizzazione, collocare tende, tettoie, cartelli, insegne e simili oggetti; modificare gli infissi od a questi sovrapporne altri.

L'Autorità Comunale può ingiungere, anche con diffida verbale da farsi a mezzo dei propri agenti, la rimozione o spostamento di qualsiasi oggetto.

ART. 16.

Tutti i passaggi destinati al pubblico dovranno rimanere sempre liberi e completamente sgombri.

ART. 17.

I veicoli per il trasporto delle derrate non potranno trattenersi nelle adiacenze del Mercato oltre il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, osservando rigorosamente le disposizioni impartite a mezzo dei Vigili Urbani.

ART. 18.

Tutti indistintamente i venditori, i compratori, i facchini, ecc., debbono osservare gli ordini emanati dal Podestà.

Qualora ritenessero pregiudicati in qualsivoglia modo i loro diritti od avessero motivo di reclamare contro l'operato del personale di sorveglianza o di servizio, dovranno rivolgersi alla Podesteria.

ART. 19.

Il Podestà, con apposita ordinanza, fisserà i giorni in cui si terrà il mercato al minuto di frutta e verdura, sia da parte dei commercianti come da parte dei produttori, nonché il mercato all'ingrosso di frutta e verdura. Con la stessa ordinanza determinerà gli orari di vendita.

Gli spacci di generi alimentari collocati negli appositi negozi, seguiranno le norme vigenti per gli analoghi esercizi esistenti in città.

ART. 20.

La pulizia delle botteghe e dei banchi fissi, da farsi a cura dei singoli commercianti, deve essere compiuta entro mezz'ora dopo l'orario di chiusura.

I concessionari di posteggi dovranno lasciare libero il suolo occupato al momento dell'orario di chiusura per essi stabilito, allo scopo di poter provvedere alla pulizia generale.

I rifiuti dovranno essere costantemente raccolti in appositi recipienti, muniti di coperchio a perfetta chiusura.

ART. 21.

Chiunque con clamori, schiamazzi, o turpiloqui, si renda molesto, o levasse grida per attirare l'attenzione del compratore, sarà allontanato dal mercato.

Trattandosi di un concessionario di posteggio o di bottega, può essere punito a norma del precedente art. 10.

E' vietato tenere nei posteggi o magazzini materiale infiammabile e accendere fuochi nell'interno o nelle adiacenze del mercato.

ART. 22.

E' vietato l'ingresso alle persone in istato di ubriachezza, agli accattoni, ai saltimbanchi e giocolieri, ai suonatori o venditori ambulanti.

ART. 23.

Tutti i venditori aventi concessione di posteggio o bottega o magazzino nel mercato, dovranno essere muniti delle necessarie bilancie, regolarmente verificate dal competente Ufficio Pesi e Misure, e bollate. Esisteranno pure bilance in consegna al personale addetto alla sorveglianza del mercato, per il riscontro gratuito dei pesi.

Tutti gli istrumenti di pesatura dovranno essere tenuti costantemente puliti e collocati in luogo ben visibile ai frequentatori dei mercati.

ART. 24.

Le derrate che, in qualunque posto, fossero trovate non rispondenti ai requisiti voluti dalle norme di igiene, saranno sequestrate a cura degli agenti in servizio sul mercato, per la eventuale dispersione o per l'eventuale destinazione ad uso industriale.

Ogni reclamo dovrà essere presentato entro due ore dal sequestro all'Ufficio Municipale di Igiene, per i conseguenti urgenti provvedimenti; trascorso tale termine non sarà più ammesso reclamo.

Le spese per le operazioni e per i provvedimenti sanitari saranno a carico solidalmente dei proprietari e dei detentori delle derrate e dovranno essere subito rimborsate al Comune.

NORME SPECIALI

per il mercato all'ingrosso di frutta e verdura.

ART. 25.

Tutti i commercianti all'ingrosso di frutta e verdura dovranno esercitare il loro commercio esclusivamente nell'apposito mercato ad essi destinato.

E' vietato l'esercizio di qualsiasi commercio all'ingrosso fuori del mercato e così pure è vietata l'esistenza di qualsiasi magazzino di frutta e verdura fuori del mercato stesso salvo eccezionali temporanee concessioni del Podestà per frutta e verdura destinate alla esportazione all'estero o al transito.

La violazione delle presenti norme comporta il ritiro della licenza di commercio di cui alla lettera a) del successivo art. 26.

ART. 26.

Potranno accedere al mercato all'ingrosso di frutta e verdura:

- a) i commercianti all'ingrosso muniti di apposita licenza di commercio;
- b) i loro dipendenti e collaboratori;
- c) i commercianti al dettaglio di frutta e verdura;
- d) i titolari di pubblici esercizi che possano acquistare all'ingrosso frutta e verdura da impiegarsi nella loro azienda;
- e) i facchini addetti al mercato;

f) coloro che dimostreranno di avere necessità di accedervi in dipendenza della loro professione.

Potranno inoltre accedervi, con autorizzazione speciale, quegli agricoltori che, per l'estensione e l'organizzazione della loro azienda, siano riconosciuti in grado di vendere all'ingrosso i prodotti dei loro fondi, ma esclusivamente per effettuare la vendita.

Tutti dovranno essere muniti di apposita tessera comunale, con fotografia.

La tessera è rilasciata, negata o revocata a giudizio insindacabile del Podestà, ed è annuale.

Il Podestà stabilirà le modalità per il rilascio delle tessere, che saranno personali.

ART. 27.

L'Amministrazione Comunale ha sempre il diritto di controllare le vendite e di prescrivere all'uopo, ove occorra, le norme che riterrà opportune.

Coloro che sono ammessi al mercato, dovranno fornire tutte le indicazioni relative ai quantitativi di derrate ricevute, di quelle rimaste invendute nella giornata, i prezzi di vendita di esse, nonché tutti quegli altri dati ed elementi che venissero richiesti dal Reparto di Sorveglianza Municipale.

ART. 28.

Chiunque potrà richiedere l'uso della pesa pubblica funzionante nel recinto del mercato, in base alle norme e tariffe da determinarsi dal Podestà.

ART. 29.

L'inizio e la cessazione delle contrattazioni verranno comunicati con apposito segnale.

Prima dell'orario è vietata ogni contrattazione od operazione inerente.

ART. 30.

E' vietato ostacolare comunque la libertà di contrattazione o spargere artificiosamente notizie, pena la espulsione dal mercato.

ART. 31.

Le derrate dovranno essere vendute normalmente a peso: la vendita a numero è ammessa secondo la consuetudine.

I limiti minimi di vendita sono i seguenti:

Verdura e frutta sciolta Kg. 10 (dieci).

Frutta in ceste o cassette: minimo un cesto o una cassetta, sigillata all'origine.

Verdura a mazzi: quantitativo minimo N. 24 mazzi (due dozzine).

ART. 32.

Le derrate contenute nei vari colli, dovranno essere della stessa qualità e calibro.

ART. 33.

Saranno denunciati a sensi di legge per frode, coloro che detengano o pongano in vendita colli contenenti derrate di qualità inferiori a quelle denunciate o diverse dalla mo-

stra, o quantità di imballaggio non necessario alla conservazione ed integrità delle derrate stesse o altro, in modo che venga a risultare aggravato il computo della tara, salvo ogni altra sanzione o provvedimento consentito dal presente Regolamento.

ART. 34.

E' fatto obbligo a tutti i commercianti di fatturare, con fatture a madre e figlia, agli acquirenti, le derrate vendute con le indicazioni dei loro quantitativi e del peso, e dei prezzi praticati, e col nome e cognome del venditore e dell'acquirente.

La tara dovrà essere fatturata separatamente dal prezzo delle derrate.

Quanto previsto nel presente articolo, non si applica nel caso che le merci siano vendute con imballi compresi e con imballo gratuito.

ART. 35.

Le tare possono essere determinate dal Podestà o per esso, dal Reparto di Sorveglianza Municipale. Questo ha sempre facoltà di far controllare i pesi dei colli già confezionati, ponendo a carico del venditore la relativa spesa, nel caso di irregolare denuncia.

ART. 36.

Senza pregiudizio delle altre sanzioni e penalità stabilite dalla legge o dal presente Regolamento, coloro che, muniti della tessera prescritta dall'art. 26, hanno accesso al mercato

all'ingrosso di frutta e verdura. sono passibili dei seguenti provvedimenti:

- 1) diffida;
- 2) sospensione della tessera, con divieto pertanto di accedere al mercato, per un periodo da tre a trenta giorni;
- 3) espulsione dal mercato, con revoca della tessera.

L'applicazione delle punizioni come sopra è fatta dal Podestà su proposta del Capo del Reparto di Sorveglianza Urbana, sentito l'interessato.

Contro il provvedimento Podestarile è ammesso ricorso entro 15 giorni a S. E. il Prefetto, quale Presidente del Consiglio Prov. dell'Economia Corporativa. Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

ART. 37.

Tutte le tariffe per i vari servizi attinenti al mercato saranno stabilite dal Podestà ed esposte al pubblico.

NORME SPECIALI

per il mercato al minuto di frutta e verdura, per gli spacci di generi alimentari, per il mercato dei produttori di frutta e verdura.

ART. 38.

Tutti coloro che vendono al pubblico derrate nel mercato al minuto di frutta e verdura, nelle apposite botteghe, o quali produttori, dovranno essere preventivamente muniti di licenza di commercio, a norma del R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174 od a norma della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

Non saranno autorizzate concessioni di posteggio a chi non è munito di tutti i documenti stabiliti dalle suaccennate leggi, nonchè degli altri documenti che in particolare stabilisce il T. U. della Legge di Pubblica Sicurezza, per il commercio ambulante.

I produttori potranno essere autorizzati, a giudizio sindacabile dell'Amministrazione, a vendere, oltre alla frutta ed alla verdura, anche altri generi di loro diretta produzione, di largo consumo, purchè atinenti al carattere specifico del mercato che è di frutta, verdura, fiori e simili.

ART. 39.

E' obbligatoria la esposizione dei prezzi su tutte le derrate vendute al dettaglio: il Podestà può stabilire il tipo di cartellino da collocarsi sulle merci.

I concessionari di botteghe, oltre ai cartelli indicatori dei prezzi, da collocarsi sulle singole derrate in vendita, dovranno esporre a lato dell'ingresso della loro bottega un car-

tello con segnate tutte le merci in vendita e relativo prezzo.

Tutte le casse, casse e recipienti in genere contenenti le merci esposte alla vendita, debbono essere in buono stato di conservazione. Le derrate debbono essere avvolte entro carta di tipo e colore prescritto dalla Direzione del mercato. Detta carta viene fornita al prezzo di costo dalla Direzione stessa.

ART. 40.

Tutti i commercianti al dettaglio e produttori esercenti nel mercato, nonchè il personale da loro dipendente, hanno obbligo di usare modi corretti col pubblico, essere in tenuta corretta, non provocare o partecipare a litigi, scambiare parole oltraggiose, comunque commettere atti contrari alla serietà, al decoro dell'ordine ed al buon andamento generale del mercato.

Il Podestà si riserva di stabilire con apposita Ordinanza, e conformemente a quanto potrà essere proposto dai competenti Uffici Municipali, speciali norme per le persone addette alla vendita dei generi alimentari.

Dovranno osservare e far osservare le prescrizioni che l'Autorità Comunale di volta in volta riterrà di impartire a mezzo dei competenti uffici, o che i Vigili Municipali in servizio di vigilanza sul mercato impartiranno sul posto per regolare il buon andamento del mercato.

ART. 41.

I banchi saranno numerizzati progressivamente; le botteghe dovranno esporre un'insegna conforme al tipo determinato dal Podestà.

Ogni forma pubblicitaria deve essere sottoposta alla preventiva approvazione Podestarile.

ART. 42.

Le distanze fra banco e banco, fra fila e fila, le testate delle file, dei banchi o dei posteggi, verranno determinate dal Podestà per gli impianti di carattere stabile o continuativo; dal Reparto di Sorveglianza Urbana per i posteggi aventi la durata di un solo mercato, e non in abbonamento.

ART. 43.

E' assolutamente vietato creare ingombri di qualsiasi specie o intralci; il cestame vuoto, gli imballaggi in genere dovranno essere immediatamente rimossi. Così pure è vietato creare ostacoli alla visuale, ammonticchiando artificiosamente le merci o le derrate, da creare danno o molestia ai posteggianti contigui.

E' pure vietato stendere tende, modificare i divisori, ocultare in tutto od in parte cartelli o tabelle indicatrici, sollevare polvere, rovesciare o lasciar scorrere liquidi sul suolo, abbandonarvi oggetti di rifiuto, quale scatolame vuoto, ferri, vetri ed analoghi oggetti molesti o pericolosi, e sputare o imbrattare comunque i pavimenti.

ART. 44.

E' vietato collocare nello stesso recipiente qualità diverse di merce o di derrate.

ART. 45.

Per le carte da involgere valgono le norme stabilite in proposito dal Regolamento di Polizia Municipale, e Regolamento di Igiene.

ART. 46.

Sarà severamente punita con la espulsione dal mercato e la revoca dal posteggio ogni artificiosa o dolosa azione tendente ad ingannare il pubblico sulla qualità, peso e costo delle derrate. I prezzi si intendono fissi.

ART. 47.

Non è ammessa la medinazione.

ART. 48.

Le modalità di funzionamento dei servizi e le relative tariffe saranno stabilite dal Podestà con apposita deliberazione da approvarsi dalla Giunta Prov. Amministrativa.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 49.

Le infrazioni al presente Regolamento saranno accertate, conciliate e punite nei modi stabiliti dalle vigenti leggi.

Salve le sanzioni disciplinari stabilite dal presente Regolamento, la oblazione o l'ammenda non potranno però in alcun modo essere inferiori a L. 10.

I contravventori recidivi non hanno diritto di obolare in base al minimo stabilito nel presente capoverso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 50.

La prima assegnazione dei posteggi sarà fatta, tra le diverse categorie dei richiedenti, nell'ordine seguente:

- 1) commercianti all'ingrosso di frutta e verdura aventi posteggio al momento dell'apertura del mercato, in Piazza Roma;
- 2) altri grossisti;
- 3) rivenditori al dettaglio di frutta e verdura, scatolame e latticini, aventi posteggio al momento dell'apertura del mercato, sul piazzale contiguo a Via Nazario Sauro;
- 4) altri rivenditori;
- 5) produttori diretti di frutta e verdura aventi posteggio, al momento dell'apertura del mercato, in Via Nazario Sauro;
- 6) altri produttori.

L'assegnazione delle botteghe di generi alimentari verrà effettuata con modalità particolari che verranno fissate dal Podestà, con apposita Ordinanza.

Contro le assegnazioni non è ammesso reclamo o ricorso.

Approvato con deliberazione del 9 Ottobre 1934-XII.

IL PODESTÀ

Dott. Ing. ATTILIO TERRAGNI

IL SEGRETARIO CAPO

Avv. R. FABBRICHESI

*Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta
8 Novembre 1934-XIII, N. 30898.*

Pubblicato all'Albo pretorio dal 15 al 30 Novembre 1934-XIII.

Trascorsi i trenta giorni dall'ultimo della pubblicazione, senza opposizioni a sensi dell'art. 15 del R. D. 15 Ottobre 1925, N. 2578.

IL SEGRETARIO CAPO
Avv. R. FABBRICHESI

Visto: IL PODESTÀ
Dott. Ing. ATTILIO TERRAGNI